

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3554

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, TURCHI, de VIDOVICH, CARADONNA,
NICCOLAI GIUSEPPE, RAUTI, SACCUCCI**

Presentata il 6 marzo 1975

Modifica all'articolo 59 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione della Repubblica italiana dispone quanto segue:

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ».

Tale norma risponde ad esigenze di ordine morale che caratterizzano la natura di un popolo civile e costituisce un tangibile riconoscimento ai meriti, nonché titolo di prestigio per quell'organo legislativo del quale i menzionati cittadini sono chiamati a far parte.

Un'obiezione si potrebbe formulare circa l'esiguità del numero degli eleggibili a vita, ma la necessità di mantenere la precisa caratterizzazione politica del Parlamento, dovuta al mantenimento scrupoloso della proporzione numerica con la Camera dei deputati, impone la severa limitazione nell'adozione del provvedimento in questione.

Altra obiezione, invece, di natura ben più fondata si deve muovere alla norma di cui al comma secondo dell'articolo 59 della Costituzione; essa consiste nell'indicazione delle attività prese in considerazione per la nomina a vita che pur nella sua genericità non comprende le forze armate, dove esistono personalità eminenti, degne di essere onorate in quanto espressione degli « altissimi meriti » di cui parla l'articolo della Costituzione.

Includere nell'articolo 59 della Costituzione anche gli altissimi meriti in campo militare, oltre a rispondere ad una esigenza di ordine equitativo che non può essere ignorata, deve altresì vanificare quella che può sembrare una non giustificata prevenzione che non ha motivo di esistere.

È stata quindi predisposta l'unità proposta di modifica all'articolo 59 della Costituzione che consiste in un articolo unico, per aggiungere alla fine del secondo comma la parola « militare ».

PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE

ARTICOLO UNICO.

Alla fine del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione della Repubblica italiana sono aggiunte le parole « e militare ».